

“ISTANTANEE” SU PAOLO BARILE A VENTI ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

*Un ricordo in occasione della chiusura del
Seminario di studi e ricerche parlamentari
con la collaborazione del Circolo Rosselli*

Firenze, 17 maggio 2021

Contributi di P. CARETTI, E. CATELANI, E. CHELI, U. DE SIERVO, S. GRASSI,
M.C. GRISOLIA, V. SPINI, R. ZACCARIA

DIRETTORE RESPONSABILE

Paolo Caretti (*Università degli Studi di Firenze*)

COMITATO DI DIREZIONE

Adelina Adinolfi (*Università degli Studi di Firenze*), Stefania Baroncelli (*Libera Università di Bolzano*), Andrea Cardone (*Università degli Studi di Firenze*), Massimo Carli (*già Università degli Studi di Firenze*), Ana M. Carmona Contreras (*Universidad de Sevilla*), Elisabetta Catelani (*Università di Pisa*), Marcello Cecchetti (*Università degli Studi di Sassari*), Annalisa Ciampi (*Università degli Studi di Verona*), Cecilia Corsi (*Università degli Studi di Firenze*), Elena D'Orlando (*Università degli Studi di Udine*), Gianmario Demuro (*Università degli Studi di Cagliari*), Giovanna De Minico (*Università di Napoli "Federico II"*), Gianni Di Cosimo (*Università degli Studi di Macerata*), Filippo Donati (*Università degli Studi di Firenze*), Vincenzo Ferrari (*Università degli Studi di Milano Statale*), Maria Cristina Grisolia (*già Università degli Studi di Firenze*), Anna-Bettina Kaiser (*Humboldt-Universität zu Berlin*), Franck Laffaille (*Université de Paris XIII*), Pier Francesco Lotito (*Università degli Studi di Firenze*), Nicola Lupo (*Università Luiss Guido Carli*), Maurizio Malo (*Università degli Studi di Padova*), Patricia Popelier (*Universiteit Antwerpen*), Giusto Puccini (*Università degli Studi di Firenze*), Orlando Roselli (*Università degli Studi di Firenze*), Emanuele Rossi (*Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa*), Andrea Simoncini (*Università degli Studi di Firenze*), Rolando Tarchi (*Università di Pisa*), Giovanni Tarli Barbieri (*Università degli Studi di Firenze*), Giuseppe Verde (*Università degli Studi di Palermo*)

COMITATO DI REDAZIONE

Coordinamento scientifico: Maria Cristina Grisolia

Componenti della redazione: Pietro Milazzo (*responsabile*), Leonardo Bianchi, Edoardo Caterina, Matteo Giannelli, Erik Longo, Costanza Masciotta, Giuseppe Mobilio, Marta Picchi, Monica Rosini.

I contributi ospitati in questo fascicolo si collocano al di fuori della programmazione della rivista (cd. “fuori numero”) e, pertanto, non sono stati sottoposti alla procedura di referaggio ai sensi dell’art. 5 del *Regolamento per la valutazione scientifica dei contributi proposti alla Rivista* e dell’art. 5, co. 9, del *Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche* (Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 42 del 20/02/2019).

PAOLO BARILE FRA MAGISTRATURA ED AVVOCATURA

ELISABETTA CATELANI*

* Professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Pisa.

1. È difficile riassumere in poche parole il rapporto di Paolo Barile con la magistratura e con l'avvocatura, perché tutta la sua vita è stata attraversata da un'immedesimazione e comunque da uno stretto legame con entrambi i ruoli. Ma non si può non partire dal fatto che è stato magistrato (dal 1941) prima ancora di essere Avvocato (dal 1947) e poi professore universitario dal 1954.

Un'attività giurisdizionale, quella svolta da Paolo Barile, molto particolare, perché esercitata all'interno di un tribunale militare, dovendo applicare leggi che non corrispondevano certamente ai propri principi e valori e che, ciò nonostante, ha sicuramente segnato la sua vita successiva. Questa attività giurisdizionale, proprio perché svolta nei primi anni di carriera, ha permesso di acquisire un metodo di lavoro, che poi ha sempre utilizzato nei vari ruoli ricoperti.

Le caratteristiche del modo di svolgere la propria attività possono essere riassunte in tre profili principali, che provenivano dalla sua attività di magistrato e poi accentuate durante tutto il suo lavoro di avvocato.

In primo luogo, la scelta di un'angolazione rigorosa al diritto positivo. La base di partenza per ogni studio e ricerca doveva essere rappresentata dal dato normativo da cui non si poteva prescindere. E solo l'acquisizione di un quadro generale delle norme poteva consentire di elaborare un criterio giuridico conseguente.

In secondo luogo, non si può non ricordare l'importanza che Paolo Barile attribuiva al modo d'interpretare l'insieme delle norme giuridiche, che, a sua volta, non poteva non essere interpretato se non al fine di garantire principalmente l'individuo e la persona umana. Questo secondo profilo si accentua ovviamente molto nella fase *post* costituzionale, ma è insito alla fase originaria, nell'aver visto durante il fascismo, durante la guerra, ed in particolare nella sua ultima parte, il degrado della stessa dignità dell'uomo, come ha ben spiegato nel suo primo saggio giuridico "Il ritorno della tortura".

In terzo luogo, la linearità e la chiarezza in ogni tipo di attività svolta, sia accademica e scientifico/dottrinale, sia nella sua attività legale, perché, come diceva, si deve consentire ad ogni interlocutore ed in particolare al giudice di comprendere immediatamente l'oggetto del dibattito.

2. Poco certo si sa della sua prima fase di attività di magistrato, ma molto si percepisce dal periodo in cui ha svolto la sua attività di docente e di avvocato e probabilmente questi tre aspetti, che sicuramente l'hanno sempre caratterizzato, hanno origine proprio in quella sua fase iniziale.

Nei confronti della magistratura Paolo Barile ha sempre nutrito "stima ed affetto" come lui stesso scrive. Nello stesso tempo non ha mai avuto una posizione di "sudditanza", ma non l'aveva non solo per la sua statura e solidità scientifica, che esprimeva in ogni suo intervento, ma perché anzi il suo

obiettivo era quello d'indirizzare per quanto era nelle sue mani, gli strumenti interpretativi dei giudici. Un esempio per capire: dopo circa dieci anni dall'inizio dell'attività della Corte costituzionale, le sue pronunce avevano piano piano trasformato il modo d'intendere ed il rapporto fra la Costituzione e le leggi. Non solo doveva essere attribuito alle norme costituzionali un valore precettivo, ma diventava compito dei giudici o applicare direttamente la Costituzione o interpretare le leggi conformemente alla Costituzione o, come ultima *chance*, rinviare all'esame della Corte le norme che il giudice riteneva incostituzionali. Aspetti questi che possono ora essere considerati scontati, ma su cui si era aperta una forte conflittualità all'interno della stessa magistratura ed in particolare fra giudici di merito e giudici di Cassazione che si ritenevano i depositari del potere nomofilattico e come tali non soggetti all'interpretazione costituzionalmente conforme che la Corte costituzionale proponeva ai giudici per evitare la dichiarazione d'illegittimità con conseguente annullamento della norma impugnata. Un profilo che aveva fatto parlare di conflitto fra giudici (ed in particolare fra giudici di merito e giudici di Cassazione) e fra Corte di Cassazione e Corte costituzionale. Si criticava l'affermazione fatta nel corso di un convegno dell'Associazione nazionale magistrati in ordine all'affermarsi di un indirizzo politico dei giudici e che veniva percepito come una follia rispetto all'impostazione di allora del ruolo della magistratura. In realtà, il problema non era quello dell'esercizio di un'attività politica in senso proprio, ma del modo in cui occorreva interpretare le leggi. Ci si chiedeva se i giudici fossero direttamente chiamati a dare diretta ed autonoma interpretazione dei principi costituzionali e se si dovesse parlare, anche con riguardo al ruolo della magistratura nel sistema, dell'esercizio di un indirizzo politico costituzionale.

Un conflitto non marginale che ancora si può riscontrare talvolta fra Corte di Cassazione e Corte costituzionale (non più direi fra giudici di merito e giudici di Cassazione come avveniva in quei primi anni), che vedeva la Corte di Cassazione negare un ruolo vincolante alle c.d. sentenze interpretative di rigetto e che Paolo Barile giustificava, in quanto affermava che "la Corte costituzionale non può pretendere di far prevalere l'interpretazione di una norma, e dire che così interpretata non è in contrasto con la Costituzione. La Corte costituzionale deve prendere la norma vivente, così come interpretata dalle nostre magistrature". Parlare allora di "diritto vivente" e del ruolo della magistratura nel determinare questo diritto vivente significava sicuramente avere una prospettiva fortemente innovativa, una visione dell'ordinamento e del modo in cui si evolve che è poi stata ripresa da tutti e dalla Corte costituzionale in particolare. Ma questa idea gli derivava dal rispetto dei rispettivi ruoli al fine del raggiungimento di un obiettivo unico e comune.

Come lui diceva, deve essere riconosciuta sia la piena libertà dei giudici, che quella della Corte costituzionale, perché insieme garantiscono le libertà del cittadino.

E da qui si desume un'altra caratteristica del Prof. Barile: la lungimiranza o meglio la capacità di anticipare la visione delle cose, i problemi, le soluzioni. Insomma, di prevedere il futuro, in virtù dell'analisi del presente e dell'evoluzione in atto nella società.

3. A tale riguardo non posso non fare poi un accenno ad un'importante presa di posizione di Paolo Barile sul tema dell'ingresso delle donne in magistratura.

In questo periodo, viene ricordata la sentenza n. 36 del 1960 sul caso Rosanna Oliva in tanti convegni nazionali ed internazionali. Sono passati più di 60 anni da quella sentenza considerata storica, in quanto ha aperto alle donne la possibilità di accedere a tutti gli uffici pubblici, compresa la magistratura.

Ma quella sentenza così rivoluzionaria della Corte costituzionale non nasceva dal niente. Un ruolo preminente lo ha sicuramente avuto la determinazione di Rosanna Oliva ed il sostegno di un grande costituzionalista e costituente come Costantino Mortati, che l'ha difesa dinanzi alla Corte, ma non si può non richiamare il ragionamento giuridico, il dibattito dottrinale che c'era sull'argomento e un ruolo non marginale lo ha avuto anche Paolo Barile con almeno tre interventi significativi a sostegno dell'ingresso delle donne in magistratura. Un primo intervento addirittura del 1952 (*Sul diritto delle donne ad accedere alla magistratura*), che fra l'altro è stato il primo lavoro che *ex professo* si è occupato in sede scientifica del tema, poi seguito dall'analisi svolta nella più ampia monografia *Il soggetto privato nella costituzione italiana* nel 1953 e poi in una significativa critica ad una decisione della Corte costituzionale (sent. n. 56 del 1958) sul tema della possibilità di una limitazione numerica della partecipazione delle donne nei collegi delle Corti d'Assise (tema questo strettamente collegato a quello dell'amministrazione della giustizia). Se si è giunti nel 1960 all'apertura dell'accesso delle donne nelle amministrazioni pubbliche ed anche nella magistratura si deve anche al dibattito dottrinale che si era aperto in quegli anni e in cui l'intervento di Barile non è stato certamente marginale. Ciò accentua il convincimento che la giurisprudenza, in particolare quella della Corte costituzionale, giunge a trasformazioni significative da un punto di vista interpretativo, anche grazie al ruolo svolto dalla dottrina. L'esistenza stessa di un dibattito, ed in particolare di un dibattito ragionato e motivato, costituisce la base essenziale per le future decisioni giurisprudenziali. La dottrina può essere, così, l'artefice o anche l'amplificatore del profilarsi di una sensibilità generale.

4. Su questo tema potrei continuare a lungo, ma vorrei tornare, per concludere, all'idea che il Prof. Barile aveva della magistratura ed allo stretto rapporto che lui vedeva fra la magistratura e l'avvocatura. Un dialogo e mai una contrapposizione fra questi due ruoli, perché entrambi alla ricerca della giustizia, anche se pienamente cosciente che è impossibile bandire "la universale ingiustizia, che è la regola eterna di tutta la vita". Fra l'altro con una considerazione del ruolo della magistratura con l'occhiale di Calamandrei, che ha sempre rappresentato il suo faro e la sua linea di condotta sia nei dieci anni di collaborazione, sia dopo. Come lui stesso scrive, in un ricordo di Calamandrei, dinanzi ad un dubbio pensava a come si sarebbe comportato Lui "ed i dubbi si dileguano immediatamente".

Fiducia sì nella giustizia e nei giudici, ma anche convinto che in quella fase storica il suo ruolo sarebbe stato ben più importante con la piena libertà di azione, che i giudici allora sicuramente non avevano. I suoi obiettivi erano ben più alti, ossia quelli di indirizzare anche il legislatore.

E queste forse sono anche le ragioni, fra le tante, che hanno indotto Paolo Barile a lasciare la magistratura per l'insegnamento e l'avvocatura, nonostante che avesse, un'altissima considerazione del ruolo della magistratura nel sistema. Ma questo ruolo non poteva rispondere alle sue caratteristiche intrinseche, non solo perché l'attività universitaria, come scrisse, è stato fin dalla laurea un po' il suo obiettivo avendo fatto, per un certo periodo, l'assistente volontario al prof. Giuseppe Messina con cui si era laureato in diritto civile, ed in particolare grazie al suo incontro e sodalizio felice con Piero Calamandrei, ma perché come magistrato non sarebbe potuto andare oltre la legge, non avrebbe potuto creare nuove vie. Un ruolo che, invece è riuscito sicuramente a svolgere a partire dalla sua attività scientifica indirizzata agli stessi Costituenti, come risulta da una pubblicazione di "un pamphlet puramente divulgativo", come lui stesso lo qualifica, intitolato "*Orientamenti per la costituente*", che contiene un'analisi essenziale e precisa, che è oggetto di ampio accoglimento all'interno dei lavori dell'Assemblea: si pensi alla constatazione della rigidità della Costituzione e della necessità di una Corte costituzionale che ne garantisca la rigidità (oggi considerazioni ovvie, ma che allora sicuramente non lo erano) o fra le tante considerazioni l'affermazione del libero mandato parlamentare senza alcun vincolo, principio su cui, ancor oggi, tanto si discute.

Parimenti è riuscito a raggiungere il medesimo obiettivo d'indirizzo con la sua attività di avvocato, in tante difese dinanzi alla Corte costituzionale e dinanzi ai giudici ordinari, che si sono tramutate in sentenze che hanno lasciato il segno nel diritto costituzionale e più in generale nel nostro ordinamento giuridico. Tutto ciò a partire dalla fondamentale sentenza n. 1 del 1956 che tutti consideriamo la base per il riconoscimento del carattere precettivo delle norme costituzionali e che può essere vista non solo come una vittoria di Piero

Calamandrei che era avvocato in quella causa e di tutti i collaboratori dello studio, ma anche l'esplicitazione dell'idea di Paolo Barile già teorizzata in un altro importante saggio "*La Costituzione come norma giuridica*".

Insomma, grazie alla sua attività di Avvocato e di docente universitario ha avuto la possibilità di essere protagonista indiscusso della scienza costituzionalistica del '900 e con effetti amplissimi anche in questo nuovo secolo, non dentro, ma a fianco della magistratura.